

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 233

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, BIANCO ILARIO, CARAVITA, CASINI, FARAGUTI, FEDERICO, GAROCCHIO, LUCCHESI, PICCOLI MARIA SANTA, PORCELLANA, PORTATADINO, QUARENGHI VITTORIA, SANESE**

*Presentata il 29 giugno 1979*

Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e impianti gestiti dalle aziende esercenti trasporti pubblici terrestri, esclusi quelli esercitati dalle ferrovie dello Stato

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ha stabilito norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ad eccezione di quelle elencate nell'articolo 2 del decreto stesso. In tale elenco sono compresi i « servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato » e « l'esercizio dei trasporti pubblici terrestri », in quanto la relativa materia doveva essere regolata da apposito provvedimento.

Mentre per i servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato si è provveduto mediante la legge 26 aprile 1974, n. 191, non è stata mai emanata alcuna disposizione per quanto riguarda i trasporti pubblici terrestri.

La presente proposta di legge intende colmare questa carenza legislativa ponendo i lavoratori del settore dei trasporti pubblici terrestri in una posizione di maggiore sicurezza e le aziende esercenti in una situazione che consenta loro di applicare con certezza adeguate disposizioni per prevenire gli infortuni.

Si è ritenuto innanzi tutto di rendere applicabile il più possibile nei trasporti pubblici le leggi già esistenti per la generalità delle attività. Molte norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, infatti, possono essere applicate nel settore senza alcuna modifica. Pertanto, è stata recepita la grandissima maggioranza di tali norme e precisamente 383 dei 406 articoli del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547.

Sono state invece proposte nuove norme dove si è riscontrata la necessità di un adattamento del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, alle particolari esigenze caratteristiche del settore o la necessità di specifiche prescrizioni che regolassero particolari condizioni di lavoro che, non essendo attualmente considerate da alcuna legge, resterebbero in pratica lasciate alla valutazione dei singoli.

Con l'articolo 1 della proposta di legge è stata avanzata una modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, escludendo dall'applicazione di tale decreto non solo l'esercizio dei trasporti pubblici terrestri, ma anche i relativi servizi ed impianti.

Con ciò si eliminano le controverse interpretazioni che sono state date alla portata della esclusione contenuta nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 27 aprile 1955, n. 547, e cioè se fosse limitata all'esercizio dei trasporti in senso stretto oppure anche alle attività delle officine e dei reparti degli impianti fissi afferenti ai pubblici servizi di trasporto.

Tenuto conto delle particolari caratteristiche delle officine e degli impianti e della loro stretta interdipendenza con lo svolgimento dell'attività di trasporto, è stato ritenuto indispensabile proporre una legge da applicare all'intero complesso aziendale.

Si è ritenuto infine di colmare interamente l'attuale carenza legislativa e, pertanto, la proposta di legge si riferisce a tutto il campo dei trasporti pubblici terrestri e considera quindi impianti di trasporto mediante filobus, autobus, treno, funicolari aeree e terrestri, ascensori in servizio pubblico, ferrovie e funivie a cremagliera, metropolitane, scale e marciapiedi mobili esercitati da aziende pubbliche e private.

La esigenza di questa normativa è molto sentita nel settore interessato e pertanto ripresento alla vostra attenzione questa proposta di legge, che, nella passata legislatura, avevo già presentato il 18 novembre 1976 col n. 782, nella speranza che essa venga presa in seria considerazione anche dal Governo, che potrebbe farne oggetto anche di un decreto delegato.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I

#### CAMPO DI APPLICAZIONE

##### ART. 1.

La lettera *d)* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituita dalla seguente:

« *d)* all'esercizio, ai servizi e agli impianti dei trasporti terrestri pubblici ».

##### ART. 2.

Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali, nonché nelle attività proprie dell'esercizio e degli impianti delle ferrovie in concessione, dei servizi e degli impianti di trasporto mediante filobus, autobus, tram, funicolari aeree e terrestri, ascensori in servizio pubblico, ferrovie e tramvie a cremagliera, metropolitane, scale e marciapiedi mobili, esercitati da aziende pubbliche o private, si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge e salve le speciali disposizioni di cui ai successivi capi, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, esclusi gli articoli 1, 3, 8, 10, 32, 84, 226, 227, 228, 319, 320, 321, 346, 389, 391, 392, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 406.

Si estendono inoltre alle attività di cui al primo comma del presente articolo, salve le speciali disposizioni di cui ai successivi capi, le norme previste nei:

a) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, concernente « norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 »;

b) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente « norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni » (escluso articolo 11);

c) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente « norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo per i lavori di costruzione e manutenzione delle opere murarie nelle gallerie e simili »;

d) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, concernente « norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa »;

e) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, concernente « norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici » (escluso articolo 9 per la parte concernente l'obbligo del collegamento elettrico a terra per le stazioni amplificatrici).

I regi decreti 7 maggio 1903, n. 209 e 23 novembre 1911, n. 1306, sono abrogati.

All'osservanza delle disposizioni della presente legge sono, inoltre, tenute le imprese appaltatrici di opere o servizi espletati dalle aziende che esercitano le attività di cui sopra o comunque quando detti lavori vengano eseguiti nell'ambito territoriale di competenza di dette aziende.

### ART. 3.

Le norme della presente legge si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati, nonché gli assuntori di cui alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, relativamente all'esercizio, ai servizi e agli impianti dei trasporti pubblici terrestri, esclusi quelli esercitati dalle ferrovie dello Stato.

Le disposizioni della presente legge sono inoltre estese ai lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di opere o servizi

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

o da qualunque altro Ente, quando l'opera o il servizio venga eseguito nell'ambito degli impianti relativi alle attività di cui all'articolo 3 della presente legge.

## ART. 4.

Agli effetti dell'articolo 4 per lavoratore subordinato si intende colui che, fuori dal proprio domicilio, presta il suo lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

Sono inoltre equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società o di enti cooperativi anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi.

## CAPO II

AMBIENTI, POSTI DI LAVORO  
E DI PASSAGGIO DI SERVIZIO

## ART. 5.

I pavimenti e i piani di calpestio degli impianti di lavoro e delle zone destinate al passaggio in sede ferrotranviaria non devono presentare buche o sporgenze e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei veicoli.

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili, che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere opportunamente segnalati.

Per gli accessi e per i passaggi interni ai capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di magazzino e simili, attraverso i quali transitano veicoli, è ammesso il transito contemporaneo del veicolo e delle persone solo se resta disponibile alle persone un franco di 70 centimetri se il

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

veicolo è su rotaia; se invece il veicolo è su gomma, la larghezza del passaggio deve superare di almeno 1 metro l'ingombro dei veicoli che lo utilizzano. In caso contrario il transito contemporaneo deve essere vietato con adeguate segnalazioni.

## ART. 6.

Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti non sono percorribili senza pericolo, devono essere segnalate con cartelli o altri mezzi idonei, a cura e spese del proprietario o del gestore della via di transito.

## ART. 7.

Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio (con esclusione di quelle di cui all'ultimo comma del presente articolo), devono essere provvisti di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone.

Quando dette misure non siano attuabili, tali aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e presentano il pericolo di caduta per dislivelli superiori ad 1 metro, devono essere provviste di apposita barriera o munite di parapetto normale.

Per le finestre è consentito che l'altezza del parapetto non sia quella normale, purché non minore di centimetri 90 quando, in relazione al lavoro eseguito, non vi siano condizioni di pericolo.

La presenza delle fosse per piattaforme, per carrelli trasbordatori o per la visita e la riparazione di rotabili negli impianti e nei piazzali adibiti all'attività di cui all'articolo 3, deve essere segnalata con appositi cartelli; inoltre la zona circostante deve essere provvista di illuminazione sufficiente a consentire l'individuazione delle aperture stesse.

## ART. 8.

Lungo le linee ferroviarie e tranviarie in sede propria parallelamente ai binari, nei piazzali di stazione, negli scali, nei depositi locomotive ed in genere in ogni impianto interessato da binari in esercizio, devono, per quanto possibile, essere realizzati e mantenuti in buone condizioni di percorribilità appositi sentieri pedonali, formanti gli itinerari da percorrere per consentire al personale di servizio di spostarsi con la massima sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili; gli attraversamenti dei binari devono essere muniti di passatoie a raso.

## ART. 9.

I portoni dei magazzini e delle rimesse che si aprono a battente, devono essere muniti di appositi dispositivi di arresto per essere assicurati in posizione di apertura.

Davanti alle porte delle case cantoniere, delle garitte ed in genere dei fabbricati di servizio (esclusi i fabbricati di stazione) distanti meno di 4,00 metri dalla più vicina rotaia dei binari in esercizio e che si aprono verso di essi, si devono impiantare ripari per impedire l'accesso diretto al binario oppure, ove ciò non sia possibile, disporre segnalazioni di pericolo.

## ART. 10.

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree ad alta tensione a distanza inferiore di un metro per le linee di contatto e di alimentazione fino a 25 kV e a 3 metri per le linee fino a 220 kV.

## ART. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 219, 220 e 225 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non si applicano all'esercizio di trasporto pub-

blico su rotaia, per il quale valgono le norme emanate dalle aziende esercenti e approvate dal Ministro dei trasporti.

### CAPO III

#### GALLERIE E SEDI METROFERROTRANVIARIE

##### ART. 12.

Nelle gallerie di nuova costruzione riservate ai servizi di pubblico trasporto devono esistere, di regola, da ambo i lati nelle gallerie a doppio senso contemporaneo, e, almeno da un lato, in quelle a semplice senso, appositi sentieri pedonali, tenuti sempre sgombri da materiali e in buone condizioni di percorribilità.

Nelle gallerie di lunghezza maggiore di 100 metri devono essere disposte nicchie per il ricovero del personale e degli eventuali interruttori o telefoni di emergenza. Opportuni contrassegni devono consentire di individuare la posizione della nicchia più vicina.

Nelle nicchie delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, senza impianto fisso di illuminazione, devono essere realizzati piccoli depositi di torce a vento o altro idoneo mezzo di emergenza per l'illuminazione delle gallerie stesse. Tali depositi vanno segnalati convenientemente.

Per le gallerie preesistenti possono essere ammesse deroghe purché autorizzate dalle competenti autorità; in tal caso l'accesso alla galleria deve essere regolamentato.

##### ART. 13.

Oltre a quanto previsto all'articolo precedente, nelle gallerie adibite all'esercizio di linee metropolitane, nelle quali è ammessa la circolazione delle persone con treni in movimento, le pareti laterali, gli eventuali pilastri e qualunque ostacolo fisso applicato a quelle o a questi, devono



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

in ogni loro punto trovarsi a una distanza in orizzontale non minore di 80 centimetri dal materiale rotabile ammesso a circolare per una altezza non minore di 1,80 metri sul piano del sentiero suddetto; la circolazione delle persone è ammessa nel caso in cui per tratti non maggiori di 50 metri la distanza sia compresa tra 80 e 50 centimetri; purché il tratto stesso sia identificato mediante strisce continue orizzontali di colore contrastante con quello della parete; qualora il tratto suddetto sia più lungo di 25 metri deve essere prevista una nicchia intermedia.

Nelle gallerie in cui è ammessa la circolazione delle persone solo con treni fermi, la distanza di 80 centimetri può essere ridotta sino a 50 centimetri.

Tale distanza può essere ridotta sino a 25 centimetri su un lato della galleria a semplice binario.

## ART. 14.

Il movimento di persone lungo le gallerie durante la circolazione dei treni non è consentito quando l'alimentazione è a terza rotaia, se questa non è adeguatamente protetta da contatti accidentali.

Anche se tali condizioni non sussistono, è tuttavia consentito, in casi eccezionali, al personale di intervenire lungo la linea con il rispetto delle norme emanate dalla direzione di esercizio.

## ART. 15.

È vietato ingombrare la sede ferroviaria con oggetti che impediscano o ostacolino il libero transito sia del materiale rotabile che del personale addetto alla linea.

La sede deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile fino alla distanza di 1,50 metri dalla più vicina rotaia. Fanno eccezione gli attrezzi e materiali per i lavori sulla sede stessa purché non impediscano e non ostacolino il libero e sicuro transito dei rotabili.

Oltre il limite suddetto, gli oggetti devono essere sistemati in modo da non arrecare pregiudizio alla regolarità dell'esercizio e alla sicurezza delle persone.

## ART. 16.

Quando, per ragioni tecniche e funzionali, non si possono eliminare o allontanare dalla più vicina rotaia gli ostacoli fissi trovantisi a distanza inferiore a 1,50 metri gli ostacoli stessi, ad eccezione dei marciapiedi e dei piani caricatori, devono essere opportunamente segnalati.

## ART. 17.

La circolazione sulla sede ferroviaria in bicicletta o con ciclomotore con motore spento è ammessa solo per esigenze e nell'interesse dell'esercizio, previo rilascio di apposite autorizzazioni, purché esista pista adatta.

La circolazione con mezzi motorizzati è di regola vietata. Per altro, in caso che esistano sui piazzali ferroviari o lungo la linea piste adatte per la circolazione di mezzi motorizzati, la circolazione dei mezzi predetti può essere consentita nei limiti delle disposizioni di carattere locale.

## ART. 18.

Ai lavori di posa in opera e di manutenzione dei binari ed impianti in galleria e ai lavori connessi ai servizi di vigilanza della linea in galleria si applicano solamente le disposizioni degli articoli 33, 66, 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.

I tratti di galleria che i lavoratori devono percorrere per raggiungere i cantieri di lavoro possono anche non essere illuminati con mezzi di illuminazione fissa indipendentemente dai mezzi di illuminazione portatili, quando esistono sentieri pedonali in normali condizioni di percorribilità.

Nelle gallerie ove vi sia pericolo di caduta di materiali dall'alto i lavoratori e coloro che, per necessità di servizio, ac-

cedano in galleria, devono essere muniti e fare uso di casco di protezione costituito di materiale leggero e resistente.

ART. 19.

Sulle linee esercite a regime ferroviario, quando si eseguono lavori su binari in esercizio o nelle immediate adiacenze che comportino l'occupazione con uomini ed attrezzi dei binari stessi o anche della sola sagoma libera di transito, deve essere predisposta una apposita organizzazione protettiva per le persone addette ai lavori per assicurare l'incolumità al passaggio del materiale rotabile.

Istruzioni particolari approvate dai competenti organi di sorveglianza saranno emanate dalla direzione di esercizio, basandosi essenzialmente:

a) sul conseguimento della conoscenza precisa e tempestiva della circolazione dei veicoli sul binario interessato dai lavori ed eventualmente su quello attiguo;

b) oppure sulla predisposizione di apposite segnalazioni, a distanza e nell'ambito del cantiere, con l'impegno di opportuni e sicuri meccanismi di allarme o di altri mezzi adeguati alla complessità del cantiere, all'andamento planoaltimetrico della linea, alla velocità dei veicoli circolanti ed alle caratteristiche ambientali e meteorologiche.

Nelle linee a doppio binario, l'organizzazione protettiva deve riguardare il passaggio dei veicoli su ambedue i binari, anche se il binario interessato dai lavori è uno solo.

La presenza di squadre di lavoro sui binari o nelle immediate adiacenze deve essere, in ogni caso, segnalata con appositi segnali ai veicoli provenienti da entrambi i lati.

Quando si eseguono lavori che, anche momentaneamente, interrompono la continuità del binario o ne pregiudicano l'efficienza o la stabilità, devono inoltre esporsi i prescritti segnali di arresto da ambedue i lati di provenienza dei veicoli.

## ART. 20.

Sulle linee esercite a regime tranviario:

a) l'esistenza del cantiere di lavoro deve essere segnalata, durante tutta la durata dei lavori, mediante appositi cartelli posti su entrambi i binari, a monte del cantiere, a distanza opportuna in relazione alle condizioni planoaltimetriche della linea e alla velocità massima dei veicoli tranviari transitanti sulla linea stessa;

b) l'impossibilità momentanea di transitare sui binari deve essere segnalata all'ingresso del cantiere, mediante idonei cavalletti posti sui binari stessi.

## CAPO IV

INTERVENTI SU SEDI STRADALI  
PER LINEE DI PUBBLICO TRASPORTO

## ART. 21.

Negli interventi su sedi stradali, sia ai veicoli che agli impianti fissi delle reti di pubblico trasporto, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) il personale di intervento e di protezione deve indossare un indumento segnaletico di colore giallo o arancione durante l'esecuzione dei lavori che comportino la permanenza sulla carreggiata;

b) i veicoli impiegati per l'intervento, ove debbano, in posizione irregolare, sia fermarsi che procedere a lenta andatura, devono essere muniti del segnale di cui alla figura 55 « direzione obbligatoria » del regolamento del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e possono avere anche un dispositivo supplementare a luce gialla lampeggiante.

## ART. 22.

Negli interventi sui veicoli e sugli impianti non devono essere effettuate, senza

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

preventiva segnalazione, operazioni o manovre tali da causare la caduta di materiali che possano arrecare danno alle persone.

## ART. 23.

Lo spostamento dei veicoli guasti deve essere effettuato mediante accoppiamento rigido con il veicolo motore.

L'accesso al tetto delle vetture filotranviarie su sede stradale è consentito, in caso di particolare necessità, anche con la linea di alimentazione in tensione e senza la cintura di sicurezza, purché le parti agibili del tetto delle vetture siano opportunamente isolate e antisdrucchiolevoli.

## ART. 24.

Le riparazioni in sede stradale ai veicoli e alle apparecchiature sotto la cassa e a lato della stessa sono consentite purché:

a) siano prese le opportune cautele affinché le vetture non possano essere messe in moto da altri o avviarsi spontaneamente;

b) sia opportunamente segnalata la presenza di lavori in corso;

c) siano abbassate le prese di corrente, per le vetture a trazione elettrica.

## CAPO V

COMPORAMENTO DEGLI AGENTI  
NEGLI IMPIANTI

## ART. 25.

Il comportamento degli agenti lungo le linee, nelle stazioni, negli impianti di ricovero e di lavoro deve informarsi a cautela e diligenza, nel rispetto delle eventuali prescrizioni particolari emanate dalla direzione di esercizio e, per le linee

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ferrotranviarie, approvate dai competenti organi di sorveglianza.

È comunque vietato:

1) salire e scendere dalle vetture in movimento;

2) guidare i veicoli aziendali senza essere autorizzati;

3) attraversare file di vetture parcheggiate nelle aree di rimessamento, introducendosi fra le vetture in movimento;

4) introdursi tra due vetture per agganziarle o sganciarle, quando queste siano entrambe in movimento;

5) salire o scendere dalle vetture se non utilizzando la via a ciò predisposta;

6) attraversare le fosse di ispezione ed i carrelli trasbordatori al di fuori dei passaggi predisposti.

## CAPO VI

## MATERIALE MOBILE

## ART. 26.

In nessun caso è ammesso lo spostamento di un rotabile guasto se non esiste garanzia della sicurezza di marcia. Le riparazioni provvisorie sono ammesse unicamente allo scopo di consentire il trasferimento del veicolo al luogo di riparazione.

## ART. 27.

Durante le operazioni di manutenzione, ai veicoli e alle apparecchiature in prossimità di organi mobili, si devono adottare specifiche misure cautelative atte a garantire l'impossibilità, nel primo caso di mettere in moto il veicolo, nel secondo caso che gli organi mobili entrino in movimento.

Sui rotabili ad alimentazione elettrica i lavori di manutenzione devono essere eseguiti, di norma, con le prese di cor-

rente staccate dalla rete di alimentazione e deve essere esposto un cartello che indichi chiaramente il divieto di collegare alla rete gli organi di presa.

Sui rotabili a trazione diesel-elettrica i lavori di manutenzione al circuito di trazione o a parti del rotabile adiacenti a detto circuito devono essere eseguiti, di norma, con motori termici spenti e adottando le opportune cautele perché detti motori non possano essere messi accidentalmente in moto. Devono altresì essere prese opportune cautele nel caso in cui fossero eseguiti lavori o prove su gruppi elettrogeni smontati di rotabili diesel-elettrici.

Nei casi in cui fosse necessario effettuare lavori con organi in movimento o in tensione, gli operatori devono adottare tutte le misure atte a garantire la propria e l'altrui incolumità.

I lavori con apparecchiature in tensione possono essere eseguiti nel rispetto dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Devono altresì essere adottate idonee misure di sicurezza nei casi in cui si utilizzano speciali attrezzature quali, ad esempio, macchine, utensili o apparecchi di controllo in fossa che impongano il movimento delle ruote e di altri organi.

#### ART. 28.

Le disposizioni degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 aprile 1974, n. 191, si applicano anche ai rotabili ferrotranviari e filotranviari delle aziende pubbliche o private di cui all'articolo 3 della presente legge.

#### ART. 29.

Le operazioni di pulizia e di riparazione dei rotabili ferrotranviari devono di regola essere eseguite su binari non interessanti la circolazione dei veicoli e dotati di apposite segnalazioni e di dispositivi atti a garantire l'indipendenza da quelli di circolazione.

Per quanto concerne i rotabili su gomma, dette operazioni devono essere eseguite, di regola, in zone non interessate dalla circolazione dei veicoli.

Quando ciò non fosse possibile, le operazioni di cui ai commi precedenti possono svolgersi anche sui binari o zone di circolazione con l'adozione di adeguate cautele stabilite dall'azienda esercente.

Durante le operazioni di visita o riparazione devono essere osservate le norme e usate le attrezzature specifiche previste dall'azienda esercente.

In deroga all'articolo 386 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, lungo le linee, nei piazzali e nelle rimesse è consentito l'accesso e il lavoro sugli imperiali dei rotabili senza cintura di sicurezza o parapetto; ove esiste una linea di contatto ad alta tensione questa deve essere disinserita e collegata a terra.

#### ART. 30.

I bagagliai, i postali e altri veicoli di servizio devono essere muniti, in corrispondenza delle porte scorrevoli, di barre di sicurezza o di altri dispositivi di protezione atti ad impedire la caduta di persone. Le porte scorrevoli di tali veicoli devono essere munite di dispositivi di bloccaggio nelle posizioni estreme di chiusura e di apertura.

Le scalette, i montatori e i praticabili dei rotabili devono essere atti a ridurre, per quanto possibile, il pericolo di scivolamento.

Le scale in dotazione ai rotabili devono essere conformi al progetto approvato dal competente organo di sorveglianza.

#### ART. 31

Lo smontaggio dal veicolo dei pneumatici logori o difettosi deve essere preceduto dallo sgonfiamento degli stessi, quando appaiono lesionati.



## ART. 32.

In caso di ripristino del livello del liquido di raffreddamento dei motori termici, è necessario porre in atto la massima cautela al fine di evitare scottature; in particolare l'operatore deve porsi in posizione tale da non poter essere investito dall'eventuale uscita di vapore o acqua calda dal bocchettone di rifornimento.

## CAPO VII

## SCALE E PONTI SOSPESI

## ART. 33.

All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In deroga a quanto stabilito alla lettera b) del presente articolo, possono essere impiegate, nei casi in cui non esista piano di appoggio per i rompi-tratta, scale anche superiori a 8 metri, ma non oltre 12 metri, purché il personale addetto sia addestrato per l'uso della scala in tali condizioni ».

## ART. 34.

I ponti installati su carro, impiegati per lavori in tensione di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono avere isolamento elettrico, verificato con una tensione alternata, di valore efficace pari a 10 volte quella massima delle linee aeree su cui opera l'attrezzo, con ponte bagnato a mezzo pioggia provocata artificialmente per un tempo di 5 minuti primi. La tensione va applicata tra un punto della massa metallica costituente il telaio e una piastra metallica posata sul piano di lavoro a disposizione degli operai.

Tali verifiche devono avere periodicità annuale e devono risultare da apposito verbale.

L'isolamento elettrico del ponte sviluppabile, di cui al presente articolo, deve in ogni caso essere verificato dopo i lavori di riparazione effettuati sul ponte stesso.

La piattaforma del ponte, costituente il piano di lavoro su cui opera il personale addetto ai lavori sulla rete aerea, deve essere costruita con materiale antisdrucchiolevole e i bordi superiori dei parapetti non devono essere metallici.

Il veicolo su cui è installato il ponte deve essere costruito in modo che la propria carrozzeria non dia luogo a sbandamenti nei casi in cui il ponte opera con il massimo carico applicato a sbalzo, cioè con ponte ruotato ortogonalmente rispetto all'asse del veicolo.

Le verifiche sono affidate all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI), salvo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 60.

## CAPO VIII

### GRU - ARGANI - PARANCHI E SIMILI

#### ART. 35.

All'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il sollevamento dei veicoli, in fossa, lungo la sede stradale per riparazioni o interventi degli argani sotto cassa o per altri motivi deve essere effettuato con elevatori di tipo irreversibile.

È ammesso l'uso di elevatori di tipo idraulico purché la manovra di sollevamento avvenga senza esporre l'operatore al pericolo di schiacciamento per caduta libera del veicolo sollevato ».

#### ART. 36.

È consentito di svolgere operazioni di manutenzione al di sotto di veicoli o parti di essi, sollevati mediante sollevatori ri-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

spondenti alle prescrizioni del precedente articolo 35 purché:

a) sia impedito con sicurezza l'azionamento accidentale dei motori, staccando i collegamenti con la linea di alimentazione dei motori elettrici e con analoghi provvedimenti nel caso di motori di altro tipo;

b) il carico sia sostenuto dai sollevatori in modo che non possa subire spostamenti accidentali;

c) gli apparecchi di sollevamento siano dotati di opportuni dispositivi di fine corsa sia per la salita che per la discesa.

Quando invece il sollevamento dei veicoli, o di parte di essi, sia effettuato mediante sollevatori non rispondenti agli articoli 173, 174 e 192 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le operazioni di manutenzione al di sotto dei veicoli o delle parti di essi possono essere effettuate solamente se, una volta terminato il sollevamento, i sollevatori vengano bloccati meccanicamente con sicuri dispositivi di fermo, oppure sostituiti o affiancati da cavalletti di adeguata portata.

In quest'ultima alternativa deve essere attuato il provvedimento di cui alla precedente lettera a).

## CAPO IX

IMPIANTI ELETTRICI  
E DIFESA CONTRO GLI INCENDI

## ART. 37.

Le norme previste dagli articoli 344, 345 e 346 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non sono applicabili ai lavori da eseguirsi sui rotabili a trazione diesel-elettrica e loro parti per i quali devono essere previste norme particolari approvate dai competenti organi di sorveglianza.

## ART. 38.

L'illuminazione sussidiaria per garantire la continuazione del lavoro in caso di mancanza di illuminazione artificiale normale, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nei piazzali, lungo le linee metroferroviarie, nei depositi autoferrotranviari e sui rotabili può essere fornita anche da un impianto mobile e da mezzi portatili.

## ART. 39.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 313, dall'articolo 314 e dal primo comma dell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è ammesso l'uso di utensili e di lampade portatili a tensione non superiore a 220 V e senza collegamento di terra nei depositi autoferrotranviari, all'interno dei rotabili, nelle gallerie e sedi ferrotranviarie, purché siano rispettate le prescrizioni del decreto ministeriale 20 novembre 1968 sul « riconoscimento dell'efficacia, ai fini della sicurezza, dell'isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento di terra ».

## ART. 40.

Gli esercenti devono predisporre, attraverso ordini di servizio interni redatti in funzione delle specifiche caratteristiche degli impianti metropolitani, procedure di intervento in caso di incendio nel corso dei lavori di manutenzione in galleria.

## ART. 41.

Tutti i mezzi automotori devono essere dotati di estintori portatili o di idonee attrezzature antincendio.

## ART. 42.

Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nelle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non sono direttamente controllabili dai lavoratori addetti, questi, prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma dell'avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate.

In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addetti non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui alla lettera *d)* dell'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre, non abbiano ricevuto dall'agente all'uopo incaricato avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione può essere applicata.

## ART. 43.

Nell'ambito delle aziende esercenti il pubblico trasporto sono ammessi sistemi di trazione elettrica con alimentazione a terza rotaia, purché questa sia protetta e opportunamente segnalata.

La terza rotaia deve essere in ogni caso disalimentata quando si eseguono lavori su materiale rotabile tali da poter portare l'operatore in contatto con la terza rotaia stessa.

Le eventuali zone in cui la presenza della terza rotaia possa costituire pericolo ed esistano apparecchiature sulle quali risulta necessario agire in particolari situazioni di emergenza, devono essere sufficientemente illuminate e si devono prendere opportune cautele atte a garantire la sicurezza del personale.

## ART. 44.

Devono essere rispettate tutte le disposizioni concernenti le linee di contatto e le relative apparecchiature, installazioni e macchinari di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Per gli impianti preesistenti possono essere ammesse deroghe a quanto disposto dal precedente comma, purché autorizzate dalle competenti autorità; gli eventuali punti di pericolo debbono essere comunque segnalati.

## ART. 45.

Quando si effettuano lavori sulle linee di contatto o di alimentazione oppure nelle loro immediate vicinanze, con conduttori disalimentati, devono essere preventivamente applicati dispositivi di corto circuito.

## CAPO X

ASCENSORI - SCALE  
E MARCIAPIEDI MOBILI

## ART. 46.

Tutte le norme previste dal Capo III del Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, modificate e integrate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, vengono estese agli ascensori in servizio pubblico salvo quanto previsto dal successivo articolo 48.

## ART. 47.

Le porte di accesso al vano degli ascensori si distinguono in porte di normale esercizio oppure di servizio di emergenza: per le prime valgono le norme di cui al-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'articolo precedente, mentre per le seconde l'altezza minima ammessa è di 1,60 metri e per esse non è riuscito il dispositivo che ne impedisca l'apertura quando la cabina non si trovi al piano corrispondente.

## ART. 48.

Per le operazioni di manutenzione delle scale e marciapiedi mobili, si devono rispettare le seguenti condizioni:

a) durante i lavori devono essere presenti almeno due operatori;

b) la tensione deve essere tolta a mezzo di un interruttore generale omni-polare che sia bloccabile in posizione di apertura. Tale interruttore deve essere disposto in modo da poter essere manovrato subito dopo l'apertura della porta o della botola di accesso al vano del macchinario;

c) quando si opera all'interno dell'impianto, i movimenti della stessa devono essere effettuati azionando il dispositivo per la manovra a mano;

d) qualsiasi manovra deve essere compiuta da un solo operatore dopo aver ottenuto il consenso di tutti i presenti.

Per particolari esigenze è ammessa la manovra con azionamento elettrico sempre che siano adottate le opportune cautele.

## ART. 49.

Il macchinario, l'apparecchiatura, le ruote di azionamento e di rinvio devono essere resi accessibili soltanto al personale incaricato della manutenzione.

I vani che contengono questi organi non possono in alcun caso essere adibiti ad utilizzazioni diverse da quelle inerenti alle scale o marciapiedi mobili.

Nelle nuove costruzioni, qualora per le operazioni di manutenzione si debba operare sotto la struttura delle scale o marciapiedi, debbono esservi opportuni vani aventi altezza libera di almeno 1,80 metri.

## CAPO XI

### FUNICOLARI AEREE - SCIOVIE - SLITTOVIE

#### ART. 50.

Tutti i sostegni di linea, ivi comprese le loro testate, devono essere muniti di idonee attrezzature per consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso del personale e l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.

Le testate devono essere inoltre munite di un dispositivo di arresto a consenso sul circuito di sicurezza.

#### ART. 51.

Nelle stazioni devono essere previste idonee attrezzature per consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso del personale e l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione a tutti i dispositivi e meccanismi, ivi compresi i carrelli delle vetture.

#### ART. 52.

Le vetture delle funivie bifuni oppure i sostegni devono prevedere attrezzature permanenti onde consentire il trasferimento in condizioni di sicurezza dell'agente dalla vettura al sostegno.

#### ART. 53.

Le sospensioni delle vetture delle funivie bifuni debbono essere munite di terrazzino per le ispezioni accessibili, per mezzo di apposita scaletta e munito di idonee protezioni.



## ART. 54.

Apposite attrezzature devono essere previste per consentire l'effettuazione, in condizioni di sicurezza, degli esami magneto-induttivi ed a vista di tutte le funi degli impianti.

## ART. 55.

Gli impianti debbono essere dotati di adeguati dispositivi di tiro e di manovra per tutte le operazioni di manutenzione e di controllo. Ciascun dispositivo deve essere contraddistinto con la portata massima ammissibile.

## ART. 56.

Per le operazioni di controllo e di manutenzione, ove sussista pericolo di sdruciolamento, il personale deve essere provvisto di calzature adeguate.

## ART. 57.

Le attrezzature e i dispositivi per le operazioni di salvataggio devono permettere al personale di raggiungere i viaggiatori ed effettuare le operazioni stesse, in condizioni di sicurezza.

## CAPO XII

## VIGILANZA - VERIFICHE - CONTROLLI

## ART. 58.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme è affidata congiuntamente al Ministero dei trasporti e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con de-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

creto dei Ministri interessati sono stabilite le norme intese a coordinare l'azione degli organi ispettivi dei due Ministeri.

## ART. 59.

Le verifiche e i controlli per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi, nei casi previsti, sono affidati al Ministero dei trasporti, salvo quanto non diversamente specificato nei precedenti articoli.

Qualora le verifiche e i controlli non fossero eseguiti dagli Enti ai quali ne è attribuito il compito entro i termini stabiliti, l'esercente deve provvedere alla loro esecuzione entro due mesi dalla scadenza dei termini stessi, comunicandone il risultato agli Enti suddetti.

## ART. 60.

Presso le direzioni delle aziende deve essere tenuto apposito registro nel quale vanno annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi al dipendente personale.

Su detto registro devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Qualora le caratteristiche e le dimensioni della rete lo richiedano, in luogo di un solo registro possono essere tenuti più registri in diverse sedi della medesima azienda e comunque in numero non maggiore di uno per provincia.

Tale suddivisione deve essere concordata con i Ministri interessati.

Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli organi ispettivi del Ministero dei trasporti e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il registro infortuni deve essere conservato per almeno quattro anni dalla data dell'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.

## CAPO XIII

CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI  
DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI

## ART. 61.

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 200.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, oltre agli articoli 20, 44 secondo e terzo comma, 46 e 58 della presente legge. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto sino a tre mesi;

b) con l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375 e 387 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, oltre agli articoli 10 secondo comma, 21, 28 primo e secondo comma e 43 primo e secondo comma, della presente legge;

c) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 per l'inosservanza di tutte le altre norme.

CONTRAVVENZIONI  
COMMESSE DA PREPOSTI

## ART. 62.

I preposti sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma e 345 del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché per non aver esercitato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera *a*) dell'articolo seguente. Soggiacciono inoltre alla medesima sanzione gli articoli 20 e 44 secondo e terzo comma della presente legge. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;

*b*) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché per non aver esercitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza, da parte di questi, delle norme indicate alla lettera *b*) dell'articolo seguente. Alla medesima disciplina soggiacciono gli articoli 16 e 21 della presente legge.

#### CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI

##### ART. 63.

I lavoratori sono puniti:

*a*) con l'ammenda da lire 2.500 a lire 5.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere *d*) ed *e*), 34 lettere *a*) e *b*), 47, primo comma, 218, secondo comma, 238, 334 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché degli articoli 25, 43 e 49 della presente legge. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto sino a tre mesi;

*b*) con l'ammenda da lire 1.000 a lire 2.500 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere *a*), *b*) e *c*), 19, 20 lettere *a*), *b*) e *c*), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma e 338, primo comma del decreto del Presidente della Re-

pubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché degli articoli 18, 19, terzo comma, 22 e 26 della presente legge.

#### CAPO XIV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 64.

Oltre a quanto previsto dal Capo II del Titolo XII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è possibile, in caso di sinistri o di circostanze eccezionali, ai responsabili delle squadre di soccorso di derogare alla applicazione delle norme previste dalla presente legge, salvo prendere tutte le precauzioni adeguate ai casi specifici che possono presentarsi agli effetti antinfortunistici.

##### ART. 65.

La composizione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui agli articoli 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 34 della legge 26 aprile 1974, n. 191, è integrata da un esperto nel campo dei trasporti, richiamati nell'articolo 3 della presente legge, designato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.

##### ART. 66.

In prima applicazione, per gli impianti, macchine o loro parti già installate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono consentiti modesti spostamenti dalle prescrizioni della legge stessa che, in relazione a particolari circostanze di fatto o a richiesta dell'esercente, siano stati autorizzati dal Ministro dei trasporti.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo un triennio dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.